

Accordo Interconfederale Intercategoriale

tra
Confartigianato, CNA, CASA
e
CGIL, CISL, UIL

PREMESSO

quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626/94, in particolare dagli artt. 18-19 e 20, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 242/96;
quanto previsto dall'Accordo Nazionale applicativo del D.Lgs.vo n. 626/94, sottoscritto in data 03.09.1996, parte integrante della presente intesa;

CONSIDERATA

la necessità di definire le norme attuative demandate dall'Accordo Nazionale menzionato al livello Regionale;

SI CONCORDA

il presente documento d'intesa applicabile alle imprese con personale dipendente.

Organismi paritetici territoriali artigianato (O.P.T.A.)

Entro il 30 giugno 1997 sono costituiti gli Organismi Paritetici (O.P.T.A.) previsti dall'art. 20 del Decreto Legislativo 626/94. L'ambito territoriale degli O.P.T.A. costituiti nella Regione Piemonte coincide con quello già definito per le sedi degli EBAP di Bacino in forza dell'Accordo Regionale 28/5/91, specificamente:

Alessandria - Asti - Cuneo - Novara - Torino - Vercelli - Biella - Ivrea - Verbano/Cusio/Ossola. L'O.P.T.A. opera presso le sedi degli EBAP di Bacino individuale dall'Accordo Regionale 9 aprile 1996, che ne cureranno la segreteria. In merito al Bacino di Ivrea, le parti prendono atto che non è ancora stato costituito l'EBAP di Bacino. Fino alla sua costituzione le funzioni dell'O.P.T.A. di Ivrea verranno svolte dall'O.P.T.A. di Torino. L'O.P.T.A. viene insediato tramite la sottoscrizione dell'atto di costituzione di cui al facsimile allegato n. 1. L'O.P.T.A. è costituito da 6 componenti

effettivi di cui 3 in rappresentanza delle OO.AA. (tenuto conto delle rappresentanze territoriali già espresse negli EBAP di bacino) e 3 in rappresentanza delle OO.SS. Per ciascun componente effettivo è nominato un membro supplente. In sede di Bacino le parti possono far coincidere i Rappresentanti dell'O.P.T.A con quelli dell'EBAP territoriale. Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato in tal caso i rappresentanti nominati in sostituzione di quelli dimissionari, per qualunque causa, restano in carica fino al compimento del mandato. Nell'ambito di tale Organismo non sono previste cariche. I pronunciamenti dell' O.P.T.A. vengono assunti all'unanimità. L' O.P.T.A. e la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione del RLS territoriali così come previsto dall'Accordo Nazionale 03.09.96 e dal presente Accordo attuativo regionale. L' O.P.T.A. riceve per parte del rappresentante alla sicurezza dei lavoratori la comunicazione delle aziende, redatta secondo il facsimile allegato n. 2, del nominativi del responsabili del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti al servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso. L'O.P.T.A. riceve inoltre da parte delle aziende comunicazione del nominativo del rappresentante interno alla sicurezza, redatta secondo il facsimile allegato n° 3. L'O.P.T.A. riceve da parte delle Organizzazioni sindacali i nominativi dei rappresentanti territoriali alla sicurezza. L'O.P.T.A. è prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentare dall'Accordo Nazionale 3/9/1996. In merito le parti convengono che l'applicazione delle nuove norme in materia di sicurezza deve tendere a favorire la crescita di una nuova cultura per le aziende ed i lavoratori del comparto artigiano, in tema di salute e prevenzione nell'ambiente di lavoro. Pertanto, in tutti i casi di controversia sulle modalità applicative delle norme di legge, i soggetti interessati (datore di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, rappresentante per la sicurezza, lavoratori) sono impegnati a coinvolgere l'O.P.T.A. di bacino al fine di ricercare e concordare idonee soluzioni, secondo le procedure che verranno definite in sede di C.P.R.A. Presso l'O.P.T.A. vengono tenuti gli elenchi del rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'elenco dei medici competenti. Tutte le informazioni fornite all'O.P.T.A. sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall'Accordo Nazionale 3/9/1996 e dal D.Lgs.vo 626/94, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 9, comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo.

Comitato paritetico regionale artigianato (C.P.R.A.)

Entro il 31/5/1997 è costituito il Comitato Paritetico Regionale per l'Artigianato (C.P.R.A.) previsto dal punto 2 dell'Accordo Nazionale 3/9/1996. Il C.P.R.A. ha sede presso l'E.B.A.P. Regionale che ne curerà la segreteria. Il C.P.R.A. viene insediato tramite la sottoscrizione dell'atto di costituzione di cui al facsimile allegato n. 4. Il C.P.R.A. è costituito da 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle OO.AA. e 6 in rappresentanza delle OO.SS. Le parti datoriali e sindacali si impegnano a nominare rispettivamente all'interno della propria rappresentanza almeno 3 esperti tecnici della materia. Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato. In tal caso i rappresentanti nominati in sostituzione di quelli dimissionari, per qualunque causa, restano in carica fino al compimento del mandato. Il C.P.R.A. è anche sede di seconda istanza per eventuali controversie che non hanno trovato composizione a livello di O.P.T.A.. Entro 30 giorni dalla sua costituzione, il C.P.R.A. definirà le procedure relative alle controversie. Il C.P.R.A. potrà avvalersi di consulenze tecniche sia interne alle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, sia esterne, necessarie al suo funzionamento, anche per supportare l'attività degli O.P.T.A.. Nell'ambito di tale Organismo non sono previste cariche. I pronunciamenti del C.P.R.A. vengono assunti all'unanimità. Tutte le informazioni fornite all'O.P.T.A. sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall'Accordo Nazionale 3/9/1996 e dal D.Lgs.vo 626/94, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 9, comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo.

*Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(imprese fino a 15 dipendenti)*

Le parti, firmatarie del presente Accordo, convengono che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese. Conseguentemente concordano che nell'ambito di ciascun bacino vengano formalizzati da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie i rappresentanti territoriali per la sicurezza di seguito denominati R.L.S. Le OO.AA. prendono atto dello schema redatto dalle OO.SS. come da allegato 11. Il mandato ha durata triennale ed i R.L.S. territoriali possono essere sostituiti. Per l'espletamento dell'attività dei R.L.S. territoriali, prevista dal D.Lgs.vo 626/94, le aziende provvederanno al versamento previsto dall'Accordo Nazionale 3/9/1996 di lire 10.000 annue per dipendente al Fondo di Rappresentanza Sindacale, secondo le modalità riportate al punto

“FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA”. Le aziende provvederanno ad informare i lavoratori, entro il 20/6/1997, mediante affissione in bacheca del comunicato di cui al facsimile allegato 5. I lavoratori dipendenti sottoscriveranno apposita dichiarazione di opzione (facsimile allegato 8) che sarà conservata dal datore di lavoro il quale ne invierà copia all’O.P.T.A. In applicazione delle norme di legge, nelle imprese fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potrà anche essere individuato all’interno dell’azienda, secondo i tempi stabiliti nel comunicato di cui all’allegato 5. I lavoratori dipendenti sottoscriveranno apposita dichiarazione di opzione (facsimile allegato 8) che sarà conservata dal datore di lavoro il quale ne invierà copia all’OPTA. In applicazione delle norme di legge, nelle imprese fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potrà anche essere individuato all’interno dell’azienda, secondo i tempi stabiliti nel comunicato di cui all’allegato 5.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le OO.SS. confermano che l’accordo Nazionale 3/9/1996 ha demandato alle Organizzazioni Nazionali di categoria la definizione delle modalità di elezione nonché delle condizioni necessarie per l’esercizio delle funzioni del R.L.S. interno. In assenza di tali modalità di elezione, le Organizzazioni Artigiane ritengono che, qualora nell’ambito aziendale si intenda procedere all’elezione del R.L.S. interno, si potrà fare riferimento alle modalità di elezione indicate per le aziende con più di 15 dipendenti sempreché i lavoratori non vi avessero già provveduto. Nel caso di aziende che acquisiscano la posizione di “datori di lavoro” successivamente alla data del 31/5/1997, i lavoratori che optano per il rappresentante interno dovranno procedere all’elezione entro 60 giorni dalla data di assunzione del primo lavoratore. A fronte dell’opzione del R.L.S. territoriali, i lavoratori provvederanno alla sottoscrizione della dichiarazione di cui al facsimile allegato 8, e l’azienda provvederà al relativo versamento entro la prima scadenza annuale del 20 novembre. I rappresentanti territoriali per la sicurezza espletteranno esclusivamente i compiti previsti dal D.Lgs.vo 626/94. Tutte le informazioni fornite ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 3/9/1996 e dal D.Lgs.vo 626/94 e successive modifiche, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 9, comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo.

*Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(imprese con più di 15 dipendenti)*

Nelle imprese con più di 15 dipendenti il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno. Le aziende provvederanno ad informare i lavoratori, entro il 20/6/97, mediante affissione in bacheca del comunicato di cui al facsimile allegato n. 5. Per quanto concerne le procedure di elezione vengono concordati i facsimile allegati n. 6 e 7 relativi alla scheda ed al verbale di elezione. Nel caso di aziende che acquisiscano la posizione di "datori di lavoro" successivamente alla data del 31/5/1997, i lavoratori potranno procedere all'elezione entro 60 giorni dalla data di assunzione del primo lavoratore. Nel corso della vigenza del presente Accordo le parti firmatarie ne verificheranno in sede regionale l'applicazione. Qualora venissero riscontrate disapplicazioni sui Bacini, le parti regionali si incontreranno per attivare congiuntamente opportune iniziative, fermo restando quanto previsto da leggi e contratti di lavoro. Tutte le informazioni fornite ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall'Accordo Nazionale 3/9/1996 e dal D.Lgs.vo 626/94 e successive modifiche, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 9, comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo.

Finanziamento dell'attività di rappresentanza

In conformità a quanto previsto dall'Accordo Nazionale 3/9/1996, le imprese, nell'ambito delle quali si è optato per il R.L.S. territoriale, accantoneranno in un Fondo Regionale la quota di L. 10.000 annue per dipendente, di cui L. 8.000 per l'attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e L. 2.000 destinate quale concorso al finanziamento dell'attività formativa/informativa e per programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra rappresentante per la sicurezza e O.P.T.A.. La quota complessiva di cui sopra verrà versata da parte delle aziende sul c/c postale n.... Intestato a "Fondo Rappresentanza Sindacale-626" entro il 20 novembre di ogni anno, a decorrere dal 1997 in base alla forza lavoro esistente nel mese precedente il versamento (DM10). Considerato che le norme di legge ed i conseguenti Accordi attuativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono una specifica attività bilaterale di rappresentanza, le parti stipulanti individueranno con apposito Accordo forme di finanziamento per garantire l'insieme delle suddette attività. Viene costituita all'interno del F.R.S.-626 una Commissione paritetica di controllo composta da

6 componenti di cui 3 espressi dalle OO.AA. e 3 dalle OO.SS. avente il compito di verificare il flusso dei versamenti e la loro destinazione.

Formazione/informazione dei lavoratori dipendenti

Il C.P.R.A. promuove ed elabora pacchetti formativi e materiale formativo/informativo per i soggetti interessati che riguarderà i rischi di carattere generale e i rischi specifici per ogni categoria. Gli O.P.T.A. mettono a disposizione delle aziende tramite le Organizzazioni Artigiane e l'EBAP tale materiale formativo/informativo. I lavoratori dipendenti dovranno rilasciare ricevuta al proprio datore di lavoro dell'avvenuta consegna del materiale formalizzato/informativo

Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia territoriale che interno all'azienda ha diritto, ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera g) e art. 22 punti 4 e 6 del Decreto Leg.vo 626/94, a specifica formazione. Tale formazione, salvo diverse disposizioni legislative, sarà pari a 32 ore per i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza interni e pari a 160 ore complessive nel triennio di cui 80 ore per il primo anno, 40 ore rispettivamente per il secondo e terzo anno per i R.L.S. territoriali in base a programmi e con le modalità che verranno definite in sede di C.P.R.A. anche tramite il Fondo di Formazione Regionale. Ai corsi di formazione per i R.L.S. territoriali potranno partecipare anche i rappresentanti delle OO.AA.. Tali corsi si terranno in sede unica regionale.

Finanziamenti dell'attività formativa/informativa

Al finanziamento dell'attività formativa/informativa si provvederà:

- attraverso l'individuazione di forme di finanziamento pubblico così come stabilito dall'Accordo Nazionale del 3/9/1996;
- mediante quota versata da parte della imprese per tale titolo nel caso di rappresentante territoriale (lire 2.000 per dipendente);
- tramite quote di rimborso versate da parte delle imprese per la formazione del rappresentante interno;
- con quote destinate a tale titolo da parte del Fondo Sostegno al Reddito in base a specifici Accordi Sindacali regionali.

Nella fase iniziale le spese relative alla stampa del materiale formativo/informativo saranno sostenute dal Fondo Formazione.

Procedure di consultazione ed informazione del rappresentante dei lavoratori

Rappresentante territoriale

Gli obblighi di consultazione ed informazione dei R.L.S. territoriali previsti dal D.Lgs.vo 626/94 e dal D.Lgs.vo 242/96, vengono assolti da parte delle imprese presso la sede dell'O.P.T.A., così come previsto dall'Accordo Nazionale del 3/9/1996 punto 1.6, secondo le procedure di seguito definite:

Accesso ai luoghi di lavoro

Art. 19 comma 1 lettere a) - n) e comma 5

L'esercizio di tale attribuzione avviene alla presenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato adottando la seguente procedura:

- il R.L.S. territoriale deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell'O.P.T.A. le aziende interessate. A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti tecnici.
- Il Rappresentante dell'Associazione dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l'accesso all'impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il R.L.S. territoriale procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali precedentemente menzionati.

Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a tre giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori. Le funzioni del Rappresentante dell'Associazione potranno essere assolte da parte del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione delle singole imprese o da persona appositamente delegata dal datore di lavoro.

Consultazioni del R.L.S. territoriale

Art. 4 comma 6 - art 19 comma 1 lettere b) - e)

L'esercizio di tali attribuzioni si riterrà assolto da parte del datore di lavoro con la seguente procedura:

Aziende sino a 10 addetti

Le aziende trasmetteranno al R.L.S. territoriale presso l'O.P.T.A. l'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi riportata nel facsimile allegato 9,

entro tre mesi dalla data della sottoscrizione del presente Accordo. Le aziende di nuova costituzione, con personale dipendente, invieranno tale documentazione entro 90 giorni dall'inizio dell'attività.

Per le altre aziende (ad esclusione di quelle che superano i 15 dipendenti)

Le imprese trasmetteranno copia della valutazione dei rischi al R.L.S. territoriale presso l'O.P.T.A. o, in alternativa potranno inviare la scheda riassuntiva di cui al facsimile allegato 10, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Le parti sottoscriventi il presente Accordo hanno definito nella scheda riassuntiva di cui sopra le informazioni minime per assolvere l'obbligo di "consultazione preventiva e tempestiva" di cui all'art. 19 comma 1 lett. b. Tale scheda non sostituisce in alcun caso La valutazione del rischio che dovrà comunque essere redatta ai sensi di legge e tenuta presso l'azienda a disposizione anche dei R.L.S. territoriali.

Designazioni

Art. 8 comma 2 e 6 art 10 comma 1 Art. 19 comma 1 lettera c)

Ai fini della consultazione del R.L.S. territoriali sulla designazione degli addetti al Servizio di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori e del Servizio di prevenzione e protezione, le aziende provvederanno a trasmettere preventivamente allo stesso presso l'O.P.T.A., la comunicazione di cui al facsimile allegato 2 dell'Accordo Regionale. Resta salva la facoltà del R.L.S. territoriale di formulare eventuali osservazioni in merito, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, nella fase iniziale eventuali osservazioni potranno essere formulate entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Formazione - Art. 19 comma 1 lettera d)

Il R.L.S. territoriale farà riferimento al criterio ed alle modalità individuale dal C.P.R.A. per la formazione dei lavoratori incaricati dall'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Attività di prevenzione - Art. 19 comma 1 lettere h) - m)

Il R.L.S. territoriale promuove, attraverso l'O.P.T.A., la prevenzione, l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione, secondo le procedure definite dal C.P.R.A. per tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

Informazioni provenienti dagli enti di vigilanza

Art. 19 comma 1 lettere f)- i)

Tali attribuzioni verranno esercitate dal R.LS. territoriale presso l'O.P.T.A. secondo quanto sarà definito in sede di C.P.R.A..

Controversie O.P.T.A.

In tutti i casi di controversie sulle modalità di applicazione delle norme di legge, i soggetti interessati (datore di lavoro, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, rappresentante per la sicurezza, lavoratori) sono impegnati a coinvolgere l'O.P.T.A. di Bacino al fine di ricercare e concordare idonee soluzioni, secondo le procedure che verranno definite in sede di C.P.R.A..

Rappresentante interno all'azienda

Le funzioni di consultazione ed informazione/documentazione del R.LS. interno si svolgono nell'ambito aziendale, secondo le modalità previste dall'Accordo Nazionale del 3/9/1996 e dal presente Accordo regionale. Il Rappresentante interno è impegnato a coinvolgere l'O.P.T.A. di Bacino per tutte le controversie sulle modalità applicative della normativa sulla sicurezza, secondo le procedure che verranno definite in sede di C.P.R.A..

Decorrenza e durata

Il presente Accordo ha validità fino al 31/12/1999 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno sempre che non venga disdetto da una delle parti sei mesi prima della sua scadenza. Le parti firmatarie si incontreranno comunque, entro la data del 28/2/1998 al fine di verificare lo stato di applicazione del presente Accordo.

Allegati

Il presente accordo è composto da 11 allegati e dall'Accordo Nazionale del 3/9/1996 che ne costituiscono parte integrante. Con il presente Accordo, da sottoporre ai rispettivi Organi decisionali, le Parti si danno reciprocamente atto che è stata data piena attuazione agli impegni concordati in sede di Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/1996.

Allegato 1
Verbale di costituzione dell'O.P.T.A.
del bacino di

Decreto Legislativo 19.9.1994 n° 626

Accordo regionale
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CGIL, CISL, UIL
.. /1997

Addì..... presso la sede dell'E.B.A.P. del Bacino di.....

In..... Via.....n°.....

tra
le Organizzazioni Artigiane:
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA
e
le Organizzazioni Sindacali:
CGIL, CISL, UIL

VISTI

- *l'articolo 20 del Decreto Legislativo 19.9.1994 n°626;*
- *l'Accordo Nazionale applicativo del D.Leg.vo 626/94 del 3.9.1996;*
- *l'Accordo Regionale del 12/5/1997;*

VIENE COSTITUITO

L'organismo paritetico territoriale (O.P.T.A.) previsto dall'articolo 20, 1° comma, del Decreto Legislativo 19.9.1994, n° 626.

Fanno parte dell'O.P.T.A. i seguenti componenti:

	<i>Membro effettivo</i>	<i>Supplente</i>
<i>CONFARTIGIANATO</i>
<i>CNA</i>
<i>CASA</i>
<i>CGIL</i>
<i>CISL</i>
<i>UIL</i>

Viene nominato un Coordinatore tecnico dell'O.P.T.A. individuato dalle OO.AA:

.....

All'O.P.T.A. sono attribuiti i compiti stabiliti dal Decreto Legislativo 626/94, dall'Accordo Nazionale del 3.9.1996 e dall'Accordo Regionale del .././1997.

Letto. confermato e sottoscritto.

Allegato 2

Al rappresentante alla sicurezza
dei lavoratori
C/O O.P.T.A.
del Bacino di

Oggetto: Consultazione/Comunicazione nominativi:
Responsabile servizio prevenzione e protezione dai rischi
Addetti servizio pronto soccorso, antincendio, evacuazione

Il sottoscritto.....
titolare/legale rappresentante della ditta.....
con sede in
Via n°

DICHIARA

che ai sensi di legge ha assunto direttamente i compiti:

- di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.

Oppure, se persona diversa dal titolare/legale rappresentante:

che responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi è il
Sign.
interno esterno allegare breve curriculum

che gli addetti ai servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
sono i Sigg:.....
.....

Distinti saluti.

.....il.....

Firma del titolare/legale rappresentante

Allegato 3
Rappresentante per la sicurezza

Decreto Legislativo 19.9.1994 n° 626

Accordo regionale
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CGIL, CISL, UIL
del 12/5/1997

Oggetto: Comunicazione nominativo
Rappresentante per la sicurezza.

All'O.P.T.A.
del bacino
di.....

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante della
Ditta con sede in
Via n°

COMUNICA

che a seguito della elezione avvenuta in data da parte del pro-
prio personale dipendente è stato eletto il Signor:

nome cognome

Distinti saluti.

.....li

Firma del rappresentante
interno alla sicurezza

Firma del titolare/legale
rappresentante

Verbale di costituzione del C.P.R.A. del Piemonte

Accordo Nazionale 03.09.1996
applicativo del D.Leg.vo 626/94

Accordo Regionale
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CGIL, CISL, UIL
12/5/1997

Addì/..../97 presso la sede dell' E.B.A.P. in Torino Via Arcivescovado, n. 5

tra
le Organizzazioni Artigiane:
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA
e
le Organizzazioni Sindacali:
CGIL, CISL, UIL

VISTI

- l'Accordo Nazionale applicativo del D. Leg.vo 626/94;
- l'Accordo Regionale del 12/5/1997;

VIENE COSTITUITO

il COMITATO PARITETICO REGIONALE PER L'ARTIGIANATO (C.P.R.A.) previsto dal punto 2 dell'Accordo Nazionale 03.09.1996 applicativo del D. Leg.vo 626/94.

Fanno parte del C.P.R.A. i seguenti componenti:

CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CGIL
CISL
UIL

Al C.P.R.A. sono attribuiti i compiti stabiliti dall'Accordo Nazionale 03.09.1996 applicativo del D. Leg.vo 626/94, e successive modificazioni e integrazioni e dall'Accordo regionale del 2/5/1997.

Quali coordinatori tecnici sono nominati i sig 1 2
individuati rispettivamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO CNA CASA

CGIL CISL UIL

Allegato 5

Comunicato per i lavoratori dipendenti del comparto artigiano
Decreto legislativo 626/94 e 242/96

Accordo nazionale 3/9/96 e accordo regionale 12/5/1997

tra

CONFARTIGIANATO, CNA, CASA

e

CGIL, CISL, UIL

(escluso edilizia ed affini)

Il Decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994 prevede l'istituzione di una nuova figura IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.

I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), sono quelli definiti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94.

Il R.L.S. per svolgere la sua attività sarà preparato adeguatamente con corsi di formazione concordati negli Organismi paritetici.

Per aziende sino a 15 dipendenti

Nelle imprese che occupano sino a 15 dipendenti il R.L.S. viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno (aziendale) o può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale o nel comparto produttivo. (Art. 18 D.L. vo 626/94)

1) Nell'ambito territoriale

Le parti, Organizzazioni Artigiane e Sindacali dei lavoratori, riconoscono che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese. Nell'ambito di ciascun bacino vengono, pertanto, formalizzati da parte delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti i nominativi del R.L.S. territoriali. In tal caso, i lavoratori dipendenti dovranno sottoscrivere entro il 30/6/1997 apposita dichiarazione di opzione che sarà conservata dal datore di lavoro. I Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza così individuati durano in carica tre anni.

Le imprese concorreranno al finanziamento dell'attività del R.L.S. territoriali per i compiti previsti dalla normativa di legge con il versamento di una quota pari a lire 10.000 annue per dipendente da versare al F.R.S. 626 presso l'E-BAP così come previsto dall'Accordo Nazionale del 3/9/96.

I R.L.S. territoriali possono essere contattati presso le sedi dei sottoindicati Organismi Paritetici (O.P.T.A.):

Bacino di:

Alessandria - P.zza Valfrè, 32, 5;

Asti - P.zza Cattedrale, 2;

Cuneo - Via Meucci, 1;;

Novara - Via Ploto 2;

Torino - Via Arcivescovado, 5

Vercelli - Largo D'Azzo, 11;

Biella - Via Galimberti, 4/e

V.C.O. - C.so Europa, 27.

2) Nell'ambito aziendale

In applicazione della norma di legge il R.L.S. potrà, in alternativa alla opzione n.1, essere nominato all'interno dell'azienda.

In tal caso i lavoratori dipendenti delle imprese interessate procederanno entro il 30/6/1997 all'elezione del Rappresentante Interno

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le OO.SS. confermano che l'Accordo Nazionale 3/9/1996 ha demandato alle Organizzazioni nazionali di categoria la definizione delle modalità di elezione nonché delle condizioni necessarie per l'esercizio delle funzioni del R.L.S. interno.

In assenza di tali modalità di elezione, le Organizzazioni Artigiane ritengono che, qualora nell'ambito aziendale si intenda procedere all'elezione del R.L.S. interno, si potrà fare riferimento alle modalità di elezione indicate per le aziende con più di 5 dipendenti, sempreché i lavoratori non vi avessero già provveduto.

Per aziende con più di 15 dipendenti

Nelle imprese che occupano oltre 15 dipendenti il R.L.S. viene eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. (Art. 18 D.Lgs.vo 626/94).

Modalità di elezione

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.

Il verbale è comunicato al datore di lavoro il quale, per il tramite della Associazione di appartenenza, comunica all'OPTA il nominativo eletto.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva. La durata dell'incarico è di 3 anni.

I lavoratori dipendenti di aziende con più di 5 dipendenti possono comunicare alle Organizzazioni Sindacali la volontà di procedere all'elezione del R.L.S..

Costituzione dell'organismo paritetico territoriale O.P.T.A.

Il Decreto Legislativo 626/94 prevede inoltre la costituzione di ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI (O.P.T.A) tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori

Presso tali Organismi operano i rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza.

Al rappresentante territoriale per la sicurezza presso l'O.P.T.A. devono pervenire la documentazione e le autocertificazioni dalle aziende in merito alla valutazione dei rischi aziendali.

Presso l'O.P.T.A. vengono tenuti gli elenchi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'elenco dei medici competenti.

Gli O.P.T.A. inoltre sono la sede ove si discutono eventuali controversie inerenti l'applicazione delle norme di legge.

CONFARTIGIANATO CNA CASA

CGIL CISL UIL

Allegato 6

Scheda per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori

Al sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.Lgs.vo 626/94 e sue modifiche intervenute con D.Lgs.vo. 242/96, esprimo il voto per

Sig.

Allegato 7

Rappresentante per la sicurezza

Decreto legislativo 19.9.1994 n. 626

Accordo Nazionale
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CGIL, CISL, UIL
3/9/1996
e accordo regionale 12/5/1997

Verbale di elezione del rappresentante per la sicurezza

Elezione avvenuta in data	_____
Lavoratori aventi diritto al voto	n° _____
Lavoratori votanti	n° _____
Schede nulle	n° _____
Schede bianche	n° _____
Hanno ottenuto voti:	n° _____

In relazione ai risultati sopra riferiti è stato/a eletto/a rappresentante per la sicurezza:

In fede.

Il segretario di seggio

Data, _____

Allegato 8

Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza

I sottoscritti lavoratori dell’Azienda in relazione al “Comunicato per i lavoratori dipendenti del comparto Artigiano” delle Organizzazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori, in materia di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 18 del D.Lgs.vo 626/94.

Dichiarano

Di optare per i rappresentanti territoriali per la sicurezza così come indicato nel comunicato stesso.

Data, _____

In Fede (firma di tutti i lavoratori)

Allegato 9

Autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi e degli
adempimenti ad essa collegati

Ai sensi dell'art. 4, c.11 del D.Lgs.vo 626/94
(per aziende fino a 10 addetti)

Il sottoscritto in qualità di titolare/lega-
le rappresentante e datore di lavoro della ditta
con sede legale nel Comune di
Via/Corso n
Sede operativa

Attività esercitata
(breve descrizione)
.....

Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, se
diverso dal datore di lavoro (allegare breve curriculum se non già trasmesso)
.....

Numero dipendenti dell'azienda.....

Numero addetti

.....
autocertifica
ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 Comma. 11 del D.Lgs.vo 626/94 così come
modificato dal D. Lgs.vo 242/96, l'avvenuta effettuazione della valutazione
dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati

Data

Timbro e firma

NB. Al sensi dell'Art.4 comma 11 la presente autocertificazione deve essere
inviata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Allegato 10

Scheda riassuntiva Dati valutazione dei rischi aziendali

Non sostitutiva della valutazione dei rischi
prevista dal D.Lgs. 626/94
(per aziende con oltre 10 addetti)

Al Rappresentante Territoriale dei
Lavoratori alla sicurezza
c/o OPTA.
del Bacino

Dati aziendali

ragione sociale
nominativo del Titolare/Legale Rappresentante e Datore di lavoro
indirizzo della sede sociale
indirizzo del sito produttivo

Servizio prevenzione e protezione dai rischi

nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se
diverso dal datore di lavoro Interno esterno
(allegare breve curriculum se non già trasmesso)
Nominativi degli addetti al Servizio di Pronto Soccorso, Antincendio ed Eva-
cuazione
.....

Dati occupazionali

Numero addetti di cui numero dipendenti

Descrizione del ciclo produttivo

Descrizione del sito produttivo: _____

Descrizione del ciclo di lavoro: _____

Macchine e attrezzature impiegate: _____

Sostanze e materie prime utilizzate: _____

Fattori di rischio analizzati

1. Stato dei luoghi di lavoro (spazio a disposizione aree di transito, ordine, pulizia scala passaggi)
2. Impianti di distribuzione: energia elettrica, gas vapore, acqua, aria, etc.
3. Macchine ed impianti produttivi
4. Sollevamento e trasporto materiali
5. Immagazinamento
6. Incendio ed esplosione
7. Utensili portatili (elettrici, ad aria compressa) e manuali
8. Microclima (ventilazione, temperatura, umidità)
9. Illuminazione
10. Rumore e vibrazioni
11. Esposizione a sostanze chimiche e/o biologiche
12. Esposizione a sostanze cancerogene
13. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
14. Movimentazione manuale dei carichi
15. Lavoro ai videoterminali
16. Aspetti ergonomici
17. Aspetti organizzativi e gestionali (informazione/formazione, procedure di sicurezza, manutenzione, segnaletica, etc.)
18. Sorveglianza sanitaria e pronto soccorso
19. Eventuali altri rischi particolari

Il documento inerente la valutazione dei rischi aziendali è a disposizione del RLS territoriale presso la sede della ditta.

Data:.....

Allegato 11

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali CGIL CISL UIL Piemonte

• Bacino di Alessandria	3 nominativi
• Bacino di Asti	3 nominativi
• Bacino di Biella	3 nominativi
• Bacino di Cuneo	3 nominativi
• Bacino di Novara	3 nominativi
• Bacino di Torino	6 nominativi
• Bacino di Verbania	3 nominativi
• Bacino di Vercelli	3 nominativi
	<hr/>
	27 nominativi
• Bacino di Ivrea (da costituire)	3 nominativi
	<hr/>
Totale a regime	30 nominativi

Lo schema prevede una presenza di 27 RLST CGIL CISL e UIL per tutto il territorio piemontese, a cui si dovranno aggiungere successivamente i 3 nominativi del bacino di Ivrea, nel momento in cui verrà costituito.

Pertanto a regime il numero massimo di RLST sarà di 30 nominativi

I RLST avranno le seguenti caratteristiche:

- I tre nominativi per ogni bacino rispondono all'esigenza di garantire una presenza alle tre OO.SS. CGIL, CISL e UIL;
- I RLST potranno operare a tempo parziale in relazione alle risorse disponibili;
- Ciascun RLST disporrà di un mandato unitario CGIL, CISL e UIL e pertanto, nell'ambito del bacino, avrà competenza esclusiva rispetto al territorio (parte del bacino di competenza) che gli verrà assegnato.